

**UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA
PROVINCIA DI RAVENNA**

REP. N. _____

**OGGETTO: CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI
LABORATORI SCOLASTICI DI APPROFONDIMENTO SULLE
TEMATICHE DELL'EDUCAZIONE ALLA LEGALITA' E ALLA
PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA ATTIVA NELL'AMBITO
DEL "PROGETTO LEGALITA' - LIBERI DALLE MAFIE" -
PERIODO DAL 22/09/2025 al 20/09/2026.**

Con la presente Scrittura Privata sottoscritta digitalmente e scambiatisi tra le Parti tramite posta elettronica, da valere ad ogni effetto e senso di Legge, il giorno _____ (_____) del mese di _____ dell'anno
Duemilaventicinque;

TRA

- l'**UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA**, con sede legale in (48022) Lugo (RA), P.zza dei Martiri, 1, C.F./PIVA 02291370399 - rappresentata dalla *D.ssa Carla Golfieri*, nata a Lugo (RA) il 16/12/1959 in qualità di Dirigente Area Welfare, a ciò autorizzata dall'art. 13 del Regolamento Generale di Organizzazione, dal Decreto della Presidente dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna n. 27 del 06/12/2024 e n. 10 del 12/05/2025, in esecuzione della Deliberazione di Consiglio dell'Unione n. 73 del 18/12/2024 e della Determinazione dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna n. 865 del 21/07/2025, esecutiva a termini di Legge;

E

2) l' ente del terzo settore _____ (C.F. _____), per brevità chiamata “E.T.S.”, con sede a _____, Via _____, regolarmente iscritta al Registro Unico Del Terzo settore con atto num. al n. _____ del _____, rappresentata dal/dalla Sig./Sig.ra _____, nato/a a _____ il _____ che agisce nella sua qualità di Presidente e Legale Rappresentante dell'E.T.S. Associazione _____;

PREMESSO

- che l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, con Deliberazione del Consiglio Comunale Unione n. 73 del 18/12/2024 ha approvato la variazione del programma di collaborazione con i soggetti del terzo settore 2025/2027 (approvato contestualmente al d.u.p.), esprimendo l'indirizzo di affidare la realizzazione di laboratori scolastici di approfondimento sulle tematiche dell'educazione alla legalità e alla promozione della cittadinanza attiva nell'ambito del “progetto legalità - liberi dalle mafie”, per un periodo massimo di 1 (uno) anno scolastico, con possibilità di proroga per 1 (uno) ulteriore anno scolastico, tramite stipula di convenzione ex art. 56 del d.lgs. 117/2017, con un'organizzazione di volontariato o associazione di promozione sociale del territorio;
- che con Determinazione del Dirigente n. 865 del 21/07/2025 è stato approvato l’“AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER AVVIARE LA PROCEDURA COMPARATIVA AI SENSI DELL’ART. 56 DEL D.LGS. N. 117/2017, RISERVATA A ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E DI PROMOZIONE SOCIALE, PER L’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI A CUI AFFIDARE LA REALIZZAZIONE DI LABORATORI SCOLASTICI DI

APPROFONDIMENTO SULLE TEMATICHE DELL'EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ E ALLA PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA ATTIVA NELL'AMBITO DEL “PROGETTO LEGALITA’ - LIBERI DALLE MAFIE” – PERIODO DAL 22/09/2025 al 20/09/2026.” e relativi allegati;

- che in data 22/07/2025, l’Unione ha pubblicato sul proprio sito web istituzionale il suddetto avviso, allo scopo di verificare l’eventuale interesse e la disponibilità di Associazioni di promozione sociale/organizzazioni di volontariato, a stipulare una Convenzione per la gestione dei laboratori scolastici destinati agli studenti di alcune scuole secondarie site nel territorio dell’Unione, per il periodo dal 22/09/2025 al 20/09/2026;
- che a seguito dell’avviso pubblico, con Determinazione n. _____ del _____, è stata individuato l’E.T.S. _____ (C.F. _____), per brevità chiamata “E.T.S.”, con sede a _____, Via _____, quale soggetto con il quale stipulare la suddetta Convenzione;
- che con Determinazione Dirigenziale n. 865 del 21/07/2025 è stato approvato lo schema della presente Convenzione;
- che con **Dichiarazione** resa dal Dirigente dell’Area Welfare ai sensi della Legge n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, *che si conserva firmata nel fascicolo del Contratto e si intende parte integrante del presente Atto anche se non materialmente allegata*, si è dato atto del rispetto delle disposizioni di cui all’art. 35-bis del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165 ed agli artt. 6, 7 e 14 del D.P.R. 26/04/2013 n. 62 in tema di assenza di cause di incompatibilità e di conflitti di interessi previste dalla normativa

vigente con l'E.T.S. affidatario;

- che, ai sensi dell'art. 83 c. 2 lett. e) del Codice delle leggi antimafia D.Lgs. 6/9/2011 n. 159 e del D. Lgs. 15/11/2012 n. 218, non risulta necessario acquisire alcuna certificazione o dichiarazione sostitutiva all'antimafia, trattandosi di contratto di valore complessivo inferiore a € 150.000,00;
- che, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs n. 81/2008 “*Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*” si dà atto che per il presente Servizio non è prevista la redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.) trattandosi di “servizi di natura intellettuale”, come previsto dal comma 3-bis dello stesso articolo e pertanto non sussiste l'esistenza di “interferenza”, da intendersi come circostanza in cui si verifica un “contatto rischioso” tra il personale del committente e quello dell'aggiudicatario e ne consegue l'inesistenza dell'obbligo, a carico della stazione appaltante, di redazione del DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze), ai sensi dell'art. 26, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 81/2008. In caso di mutate condizioni rispetto a quanto indicato al comma che precede risulterà necessario procedere con un verbale di coordinamento tra l'aggiudicatario e committente.
- che è intenzione delle Parti come sopra costituite tradurre in formale Convenzione la reciproca volontà di obbligarsi;

Tutto ciò premesso, considerato, descritto e da valere come parte integrante del presente Atto,

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ART. 1 - PREMESSE

Le premesse fanno parte integrante della presente Convenzione.

ART. 2 – OGGETTO

L’UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA, d’ora in avanti detta anche “Unione” e l’associazione/organizzazione _____, d’ora in avanti detta anche “E.T.S.” intendono attivare la presente Convenzione avente ad oggetto la gestione, per il periodo dal 22/09/2025 al 20/09/2026, di attività laboratoriali di approfondimento sulle seguenti tematiche:

- Educazione alla legalità;
- Lotta a mafie e corruzione, contestualizzazione del fenomeno mafioso e delle infiltrazioni sul territorio;
- Promozione di una cultura dell’antimafia, della cittadinanza attiva, della partecipazione e del senso civico;
- Conoscenza del fenomeno dell’azzardo e relative interconnessioni con le infiltrazioni mafiose;
- Contrasto al Gioco d’azzardo patologico, impatto socio-culturale, economico e di salute del fenomeno;

destinati agli studenti di alcune scuole secondarie di primo e secondo grado site nel territorio dell’Unione.

ART. 3 - DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione ha una durata di mesi 12 (dodici) dal 22/09/2025 al 20/09/2026.

La Convenzione è prorogabile alla scadenza con accordo scritto fra le parti, per un ulteriore periodo pari a mesi 12 (dodici) mesi, dal 21/09/2026 al 19/09/2027, in caso di positiva valutazione del servizio svolto da parte dell’Unione e in subordine al reperimento di nuove risorse finalizzate al finanziamento del progetto.

ART. 4 – ONERI E IMPEGNI DELLE PARTI

L'E.T.S. e l'Unione si impegnano, ognuno per la parte di propria competenza, affinché le attività oggetto della presente Convenzione si svolgano nel rispetto dei diritti e della dignità degli utenti.

Competono al Servizio Nuove Generazioni dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, la vigilanza ed il controllo delle attività, in particolare la verifica della congruità e della puntualità delle prestazioni rispetto agli obiettivi del servizio. L'Unione si riserva la verifica periodica delle prestazioni oggetto del presente affidamento volta alla valutazione dei risultati conseguiti ed alla eventuale introduzione di modifiche all'attività svolta.

ART. 5 – PROGRAMMAZIONE E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO

DELLE ATTIVITÀ

L'E.T.S. dovrà programmare e realizzare le attività laboratoriali, per l'anno scolastico 2025/2026, secondo la seguente struttura organizzativa:

A - Scuola secondaria di I° grado – numero minimo 20 classi 2[^] da coinvolgere - percorsi laboratoriali strutturati in n. 3 moduli formativi della durata complessiva non inferiore a 6 ore per ciascuna classe coinvolta. Si precisa che su specifica e motivata richiesta delle scuole coinvolte, qualora vi siano le condizioni si potrà procedere al raggruppamento di più classi per la realizzazione dei moduli formativi.

B - Scuola secondaria di I° grado – numero minimo 15 classi 3[^] da coinvolgere - percorsi laboratoriali strutturati in n. 2 moduli formativi della durata complessiva non inferiore a 4 ore per ciascuna classe coinvolta. Si precisa che, su specifica e motivata richiesta delle scuole coinvolte, qualora

vi siano le condizioni si potrà procedere al raggruppamento di più classi per la realizzazione dei moduli formativi.

C - Scuola secondaria di II° grado – numero minimo 6 classi da coinvolgere - percorsi laboratoriali strutturati in n. 2 moduli formativi della durata complessiva non inferiore a 4 ore per ciascuna classe coinvolta. Si precisa che, su specifica e motivata richiesta delle scuole coinvolte, qualora vi siano le condizioni si potrà procedere al raggruppamento di più classi per la realizzazione dei moduli formativi.

Per le classi coinvolte andrà previsto un momento di incontro finale caratterizzato dalla presenza di una testimonianza significativa della durata minima di n.2 ore ciascuno, prevedendo almeno n. 1 incontro per plesso scolastico coinvolto con la possibilità di raggruppare più classi e prevedendo inoltre la possibilità di svolgere gli incontri a distanza.

Prima dell'avvio delle attività laboratoriali l'E.T.S. dovrà prevedere la realizzazione di un percorso formativo, a favore dei docenti delle scuole coinvolte nel progetto, di almeno n. 3 incontri, della durata non inferiore a 2 ore ciascuno, finalizzati alla condivisione organizzativa, logistica e di contenuti rispetto al progetto ed all'introduzione delle tematiche sopraesposte oltre che all'esposizione e condivisione di obiettivi e metodologie utilizzate.

Fatte salve diverse disposizioni che intervengano nel corso dello svolgimento dell'affidamento sono destinatari del servizio oggetto del presente affidamento le istituzioni scolastiche secondarie del primo e secondo grado di istruzione con sede nel territorio dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna.

Si riportano di seguito, a titolo indicativo e non esaustivo, le principali sedi presso le quali l'E.T.S. dovrà svolgere le attività oggetto del presente affidamento:

1. Scuola Secondaria di I° grado “A. Oriani” – Alfonsine (RA);

2. Scuola Secondaria di I° grado “ Caduti della Resistenza” – Longastrino (RA);
3. Scuola Secondaria di I° grado “ L.Graziani” – Bagnacavallo (RA);
4. Scuola Secondaria di I° grado “ L.Graziani” - Villanova di Bagnacavallo (RA);
5. Scuola Secondaria di I° grado “ San Francesco” - Bagnara di Romagna (RA);
6. Scuola Secondaria di I° grado “ E. Felice Foresti” – Conselice (RA);
7. Scuola Secondaria di I° grado “ A. Stoppani” – Lavezzola (RA);
8. Scuola Secondaria di I° grado “ L.Varoli” – Cotignola (RA);
9. Scuola Secondaria di I° grado “ Emaldi ” - Fusignano (RA);
10. Scuola Secondaria di I° grado “ S. D’Acquisto” – MassaLombarda (RA);
11. Scuola Secondaria di I° grado “ F. Baracca” – Lugo (RA);
12. Scuola Secondaria di I° grado “ S. Gherardi” – Lugo (RA);
13. Scuola Secondaria di I° grado “ S. Pellico” – Voltana (RA);
14. Scuola Secondaria di I° grado “ Pascoli” - S. Agata Sul Santerno (RA);
15. Polo tecnico - professionale – Lugo (RA);
16. Polo Liceale – Lugo (RA);
17. CPIA – Centro Provinciale per l’Istruzione degli adulti – Lugo (RA).

In caso di necessità, per la realizzazione della progettualità oggetto del presente affidamento, potranno essere individuate altre sedi, anche a carattere temporaneo e/o occasionale, nel territorio dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna.

L’E.T.S. dovrà occuparsi inoltre di:

- predisporre, in raccordo con il Servizio Nuove Generazioni - Politiche Giovanili dell'Unione e con i docenti referenti delle scuole interessate, il calendario degli incontri previsti e concertare l'organizzazione degli incontri conclusivi;
- collaborare in raccordo con il Servizio Nuove Generazioni - Politiche Giovanili e con il Servizio Comunicazione e Informazione dell'Unione per l'aggiornamento delle specifiche sezioni del sito dell'Unione dedicate al progetto Legalità e degli ulteriori strumenti di comunicazione (es. social media, comunicati stampa etc.)
- partecipare a incontri periodici di monitoraggio sull'andamento delle attività in raccordo con il Servizio Nuove Generazioni - Politiche Giovanili;
- curare il coordinamento e la logistica del progetto occupandosi di ogni aspetto legato all'organizzazione dei diversi incontri.
- predisporre annualmente un dettagliato report di monitoraggio dell'andamento delle attività.

I Laboratori oggetto del presente affidamento andranno programmati, in accordo con il Servizio Nuove Generazioni - Politiche Giovanili e con i docenti referenti delle differenti scuole coinvolte, secondo le indicazioni di funzionamento dei differenti plessi, come da calendario scolastico regionale, di norma e prevalentemente in orario scolastico.

ART. 6 - VOLONTARI E PERSONALE

L'E.T.S. deve garantire il regolare e puntuale adempimento di tutta l'attività affidatale, con proprio personale (operatori volontari/lavoratori dipendenti/autonomi/di altro tipo) adeguatamente preparato e in possesso dei requisiti sotto riportati:

- Età non inferiore ai 18 anni;
- Possesso del diploma di Istruzione secondaria superiore per gli operatori e, laurea almeno triennale, per l'operatore che ha funzione di coordinamento del Progetto;
- Comprovata esperienza, in servizi analoghi a quelli oggetto del presente Contratto, non inferiore a 24 mesi per ogni operatore impiegato e comprovata esperienza, in servizi analoghi a quelli oggetto del presente Contratto, non inferiore a 36 mesi per l'operatore con funzioni di coordinamento del progetto;
- Formazione permanente ed aggiornamento degli operatori assegnati alla realizzazione del progetto di almeno n. 10 ore ciascuno, effettuate nel biennio precedente all'affidamento e n. 5 ore annue per ciascun operatore da realizzarsi nell'annualità di durata dell'affidamento (aa.ss. 2025/2026). Le 5 ore annue per ciascun operatore dovranno essere realizzate anche nell'a.s. 2026/2027 qualora venga attivata la proroga contrattuale.

L'E.T.S. incaricherà personale esente da condanne penali e/o carichi pendenti, ostativi all'assunzione nella Pubblica Amministrazione. Ai sensi dell'art. 25-bis del D.P.R. 313/2002. L'E.T.S. inoltre ha l'obbligo di richiedere il certificato penale del casellario giudiziale per le persone che svolgono attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies 10 del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.

L'E.T.S. garantisce il corretto comportamento del personale impiegato nonché l'osservanza diligente di tutte le norme e disposizioni generali e delle prescrizioni disciplinari dettate dall'Ente.

Il personale dell'E.T.S. dovrà mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento del proprio servizio.

L'Unione, in qualsiasi momento, si riserva di richiedere, sulla base di idonee motivazioni, la sostituzione del personale che non presenti i requisiti fissati per l'espletamento delle mansioni cui è preposto o che non mantenga un comportamento corretto. L'E.T.S. dovrà provvedervi entro 5 gg. dal ricevimento della comunicazione scritta. In caso di non adempimento saranno applicate, proporzionalmente, le penali pecuniarie previste dal presente Contratto.

Tra l'Unione e il personale utilizzato dall'E.T.S. è escluso qualsiasi rapporto giuridico ed ogni direttiva è impartita dai dirigenti dell'E.T.S. nell'ambito degli obiettivi di servizio e le condizioni fissate dal presente Contratto.

L'E.T.S. dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti tutte le leggi, le disposizioni dei CCNL sul versante normativo, salariale. L'E.T.S. inoltre dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti gli obblighi previdenziali, infortunistici e assicurativi disciplinanti i rapporti di lavoro della categoria ed ogni altra norma vigente o che sia emanata in corso d'appalto nelle summenzionate materie, come in tema di assicurazioni sociali e di lavori pubblici che trovi comunque applicabilità al presente Contratto.

L'E.T.S. inoltre è obbligato, nel rispetto del D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni, ad adottare tutte le precauzioni atte a prevenire infortuni e ad assumere tutte le cautele ed iniziative che valgano ad assicurare e salvaguardare l'incolumità del personale e dell'utenza,

sollevando l’Unione da ogni responsabilità civile e penale anche verso terzi.

Il personale impiegato dovrà rispondere ai requisiti, alle prescrizioni ed agli adempimenti previsti dalle vigenti norme igienico/sanitarie.

L’Unione dei Comuni si considera perciò sollevata da ogni responsabilità derivante dall’inoservanza delle disposizioni normative suddette.

ART. 7 - RESPONSABILITÀ – ASSICURAZIONE

Le prestazioni regolamentate dalla presente Convenzione s'intendono esercitate a tutto rischio e pericolo dell'E.T.S.

L’E.T.S. è responsabile di ogni danno che derivi all’Unione e a terzi dall’assolvimento dei servizi assunti. Qualora l’E.T.S. o chi per essa non dovesse provvedere al risarcimento o alla riparazione del danno, nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, l’Unione resta autorizzata a provvedere direttamente, a danno dell’E.T.S., trattenendo l’importo dell’ultimo rimborso. All’atto dell’aggiudicazione l’E.T.S. dovrà documentare all’Unione di avere stipulato idonea Polizza Assicurativa a copertura della Responsabilità Civile per tutti i danni arrecati a terzi e conseguenti allo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, imputabili a lui direttamente o alle persone delle quali deve rispondere a norma di Legge, con previsione di un massimale minimo di € 500.000,00 per sinistro.

L’E.T.S. si obbliga a sollevare l’Unione da qualsiasi pretesa, azione o molestia che possa derivargli da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali ricadenti su di esso. Le spese che l’Unione dovesse

eventualmente sostenere a tale titolo saranno dedotte dai crediti dell'E.T.S. ed, in ogni caso, da questa rimborsate.

A tale scopo l'associazione ha presentato idonea polizza assicurativa rilasciata il n. con la Compagnia

ART. 8 – RIMBORSO SPESE

Le attività oggetto della presente Convenzione sono realizzate a titolo non oneroso, salvo il rimborso delle spese sostenute, senza che l'E.T.S. possa pretendere né nel corso, né al termine della gestione, alcun corrispettivo o compenso per l'attività svolta.

Viene riconosciuta la possibilità di richiedere soltanto un rimborso delle spese sostenute ammesse e documentate, fuori dall'applicazione del campo dell'IVA ai sensi dell'art. 4 DPR 633/1972, pari ad **€ 20.000,00** (dal 22/09/2025 al 20/09/2026).

L'importo sopra indicato si intende comprensivo di tutti gli oneri inerenti le attività del servizio oggetto della presente convenzione, eccetto gli oneri a carico dell'Unione.

Fermo restando che non si provvederà a rimborsare spese non documentate né documentabili, l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna si impegna a rimborsare all'Ente del Terzo Settore selezionato i costi effettivamente sostenuti e debitamente rendicontati / documentati o documentabili e precisamente (a titolo esemplificativo):

- a) oneri assicurativi relativi agli operatori e/o volontari impegnati nello svolgimento delle attività;
- b) spese per incarichi professionali a relatori e/o formatori, comprensive di eventuali costi per trasferte e/o partecipazione a corsi di formazione (limitatamente alla quota parte relativa ai servizi affidati al termine della procedura comparativa);

- c) rimborsi spesa ai volontari per le attività connesse allo svolgimento dei servizi affidati nonché la partecipazione ad iniziative o attività formative oggetto del presente Contratto;
- d) spese per compensi a personale retribuito e relativi oneri;
- e) altri costi indiretti limitatamente alla quota parte imputabile direttamente alle attività dei servizi affidati (costi per la gestione amministrativa/contabile, spese postali, di cancelleria e per informatizzazione, materiali didattici, etc);
- g) altri eventuali costi (limitatamente alla quota parte relativa ai servizi affidati al termine della procedura);

I rimborsi previsti non sono soggetti ad IVA in quanto trattasi di rimborsi delle spese ammesse, sostenute e documentate.

Il pagamento dei rimborsi avverrà dietro presentazione di regolare documentazione giustificativa delle spese ammesse al rimborso in relazione al periodo di competenza.

ART. 9 - RISOLUZIONE DEL RAPPORTO

L'Unione potrà risolvere anticipatamente la presente Convenzione previa comunicazione a mezzo Racc. A.R. con un preavviso di giorni 60 (sessanta). In tal caso verranno liquidate al soggetto affidatario le spese effettivamente sostenute. Ogni infrazione al disposto anche di una sola delle condizioni che, a tale riguardo, si ritengono tutte sostanziali, comporterà la risoluzione anticipata del presente atto.

ART. 10 - ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA SICUREZZA

È fatto obbligo all'ETS individuato di attenersi scrupolosamente a quanto previsto dalla normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro di cui

al D.Lgs. 81/2008, in relazione alla tipologia di rapporto tra l'ETS ed il personale incaricato dell'attività di cui alla presente convenzione.

L'ETS individuato deve assicurare l'applicazione delle norme relative all'igiene e alla prevenzione degli infortuni, nonché delle prescrizioni igienico-sanitari impartite dall'Azienda USL competente per territorio, dotando il personale incaricato dell'attività di cui alla presente convenzione di attrezzature di lavoro e dispositivi di protezione individuale conformi al titolo III DLgs 81/08, al fine di garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti.

L'ETS individuato dovrà inoltre:

- rendere disponibile a tutto il personale incaricato dell'attività di cui alla presente convenzione le informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti nei quali è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate per tali ambienti.

ART. 11 - INADEMPIENZE E PENALITA'

Per qualsiasi inadempimento o violazione agli obblighi contrattuali, l'Unione ha facoltà di fare eseguire d'ufficio nel modo ravisato più opportuno, a spese dell'E.T.S., quanto necessario al rispetto degli obblighi stessi, qualora questa appositamente diffidata, non vi ottemperasse nei termini perentori stabiliti dall'Unione.

Ciascun inadempimento o violazione potrà essere risolto d'ufficio da parte dell'Unione con addebito all'E.T.S. dei conseguenti danni.

In ogni caso non si farà luogo al pagamento di fatture finché l'E.T.S. non avrà provveduto al versamento dell'importo relativo alle maggiori spese

sostenute ed alle parti penali notificate, conseguenti alle inadempienze contrattuali eventualmente riscontrate.

Qualora l'E.T.S. non adempia agli obblighi di cui al presente capitolato d'appalto, l'Unione ha il diritto di applicare una penale minima di € 150,00 fino ad una penale massima di € 2.000,00, secondo la gravità del caso, per ogni infrazione o abuso, a suo giudizio insindacabile, salvo la facoltà di risolvere il contratto a seguito di reiterate e notificate inadempienze agli obblighi assunti.

ART. 12 - RISERVATEZZA

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs 101 del 10/08/2018 di recepimento del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati - GDPR (UE) 2016/679 l'E.T.S. ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione della convenzione, di non divulgare in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della convenzione e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna. A tal fine l'E.T.S. sottoscrive con l'Unione l'**Accordo sulla Privacy (ALL. A1)**, approvato con determina n. 865 del 21/07/2025, *che si conserva controfirmato nel fascicolo del contratto e si intende parte integrante e sostanziale del presente atto anche se non materialmente allegato. L'accordo disciplina oneri e responsabilità in aderenza al Regolamento (UE) del Parlamento e del Consiglio europeo n. 2016/679 (“GDPR”). L'E.T.S. viene pertanto designato*

dall'Amministrazione quale Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento, per il trattamento denominato “*CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI LABORATORI SCOLASTICI DI APPROFONDIMENTO SULLE TEMATICHE DELL'EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ E ALLA PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA ATTIVA NELL'AMBITO DEL “PROGETTO LEGALITA' - LIBERI DALLE MAFIE”* – PERIODO DAL 22/09/2025 al 20/09/2026”.

ART. 13 - CODICE DI COMPORTAMENTO

L'ETS _____ si obbliga, nell'esecuzione del servizio, al rispetto del **Codice di Comportamento** dei dipendenti pubblici, approvato con D.P.R. n. 62/2013, così come modificato dal D.P.R. n. 81 del 13/06/2023. La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per il Committente la facoltà di risolvere il Contratto.

ART. 14 - RINVIO

Per tutto quanto non previsto nella presente Convenzione, si fa rinvio alle norme vigenti in materia.

ART. 15 – CONTROVERSIE

La definizione delle eventuali controversie è attribuita agli organi giurisdizionali. La competenza è del Foro di Ravenna e in ogni caso viene esclusa la competenza arbitrale.

ART. 16 – SPESE CONTRATTUALI

Le spese inerenti la presente Convenzione sono a carico dell'E.T.S.

(In caso di ODV) La presente Convenzione è esente dalle spese di bollo e registro ai sensi dell'art. 82 commi 3 e 5 del D.lgs n. 117 del 03/07/2017.

(In caso di tutti gli altri tipi di E.T.S.) Il presente atto è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82, comma 5 del D.L.gs. n. 117/2017 ed è da assoggettarsi all'imposta di registro in misura fissa ai sensi dell'art. 82 c. 3 del D.Lgs. 117/2017.

Letto, approvato e sottoscritto.

**LA DIRIGENTE AREA WELFARE UNIONE DEI COMUNI DELLA
BASSA ROMAGNA**

Dott.ssa Carla Golfieri

IL PRESIDENTE DELL'E.T.S.
